



MODALITA' DI ESERCIZIO VENATORIO ALL'INTERNO DELLE AREE DI RISPETTO DELL'A.T.C. AN1 – STAGIONE VENATORIA 2019/2020 –

*(estratto del "Programma di gestione degli Istituti di gestione faunistico-venatoria"
allegato al Programma annuale delle attività dell'ATC AN1 2019)*

Specie cacciabili, forme, modalità e tempi di caccia consentiti nelle Aree di Rispetto per la S.V. 2019/2020

Ai sensi della D.G.R. 951/2018 si definiscono relativamente alla Stagione Venatoria 2019/2020 per quello che riguarda le Aree di Rispetto i periodi, i tempi e le modalità di caccia, le limitazioni, le specie la cui caccia è consentita e quelle la cui caccia è vietata e le modalità di accesso ai fini venatori.

Per praticità di lettura si elencano sistematicamente di seguito tutte le limitazioni e le modalità consentite circa l'esercizio venatorio all'interno di tutte le Aree di Rispetto (denominate di seguito AR) che saranno presenti sul territorio dell'ATC AN1 nel corso della Stagione Venatoria 2019/2020, istituite con finalità di tutela ed incremento della produttività della piccola selvaggina stanziale cacciabile:

- ◇ Per la S.V. 2019/2020 in tutte le A.R. vige il divieto di addestramento ed allenamento cani ed il divieto di caccia a Lepre, Fagiano, Coturnice, Starna.
- ◇ In tutte le A.R. è vietato l'esercizio venatorio all'avifauna migratoria in forma vagante e da appostamento temporaneo.
- ◇ In tutte le A.R. è consentita la caccia all'avifauna migratoria appartenente alle specie cacciabili previste dal vigente calendario venatorio regionale, esclusivamente da appostamento fisso regolarmente autorizzato dagli Organismi competenti alla data del 01 ottobre 2019.
- ◇ L'esercizio della caccia da appostamento fisso dovrà essere svolto secondo quanto dettato dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ii e dalle regolamentazioni specifiche.
- ◇ In tutte le A.R. è consentita la caccia da appostamento temporaneo alla Volpe secondo le seguenti disposizioni:
 - ✘ sono ammessi ad esercitare tale forma di caccia tutti i cacciatori in regola con l'iscrizione ad almeno un ATC regionale, esclusivamente previa comunicazione via fax o via e-mail da inoltrare alla segreteria dell'ATC AN1 almeno 24 ore prima della giornata in cui si intende esercitare la caccia;
 - ✘ la comunicazione suddetta dovrà essere accompagnata dall'indicazione puntuale del sito in cui sarà localizzato l'appostamento temporaneo;
 - ✘ è sempre comunque vietato l'impiego di cane;
 - ✘ le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii.;
 - ✘ il sito di appostamento dovrà essere raggiunto con arma scarica in custodia;
 - ✘ al termine del tempo utile per lo svolgimento dell'esercizio della caccia il fucile dovrà essere scaricato e riposto in custodia prima di abbandonare il sito di appostamento;
 - ✘ per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell'esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii. relativamente all'esercizio da appostamento temporaneo.
- ◇ In tutte le A.R. è consentita la caccia alla Volpe con utilizzo di cani da seguita secondo le seguenti disposizioni:
 - ✘ l'esercizio della caccia è limitato alle giornate di lunedì e giovedì nel corso dell'arco temporale definito dal calendario venatorio vigente fino alla data di chiusura della caccia alla selvaggina

- stanziale (Lepre e Fagiano), dopodiché l'esercizio della caccia potrà essere consentito tutte le giornate definite dal calendario venatorio vigente;
- ✘ per ogni giornata sopradetta è consentito l'esercizio venatorio ai cacciatori in regola con le disposizioni in materia con una capacità massima di accesso per ogni A.R. in ragione di un gruppo. Il gruppo può essere costituito da un massimo di n. 15 cacciatori;
 - ✘ l'accesso e relativo esercizio venatorio è comunque consentito esclusivamente previa comunicazione via telefono o via e-mail da inoltrare alla segreteria dell'ATC AN1 da cinque a due giorni antecedenti la data della giornata in cui si intende esercitare la caccia e solo a conferma avvenuta da parte della segreteria dell'A.T.C.;
 - ✘ le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii.;
 - ✘ per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell'esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm..
- ◇ In tutte le A.R. è consentita la caccia di selezione ai Cervidi secondo le medesime modalità previste per il Territorio a Gestione Programmata della Caccia, definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati.
- ◇ Nelle A.R. ricadenti nella Zona "C" relativa alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale nella forma della selezione e della braccata, rispettivamente ai selescacciatori ed alle squadre di braccata autorizzati specificamente per la Zona "C", secondo le modalità definite dagli specifici regolamenti e disciplinari regionali approvati e secondo le seguenti disposizioni:
- ✘ l'esercizio della caccia in forma di selezione è limitato alle prime due ore ed alle ultime due ore della giornata secondo gli orari specifici riportati dal calendario venatorio regionale vigente;
 - ✘ nella caccia in forma di selezione non è ammesso il prelievo in forma vagante (cerca);
 - ✘ nel caso della caccia di selezione è consentito il prelievo esclusivamente nelle modalità riconducibili alla caccia da appostamento temporaneo (aspetto);
 - ✘ i selescacciatori e/o le squadre di braccata autorizzati in Zona "C" sono ammessi all'esercizio della caccia al Cinghiale esclusivamente previa comunicazione via fax o via e-mail da inoltrare alla segreteria dell'ATC AN1 almeno 24 ore prima della giornata in cui si intende esercitare la caccia o, in eventuali situazioni che non consentano di rispettare la suddetta fattispecie, comunque previa comunicazione via SMS con messaggio da inoltrare al numero 3897827399;
 - ✘ nel caso della caccia in forma selettiva è sempre comunque vietato l'impiego di cane;
 - ✘ le armi e munizioni consentite sono quelle previste dalla L.R. 7/95 e ss. mm. ed ii. e dalle specifiche norme relative alla caccia agli Ungulati nelle forme previste;
 - ✘ nel caso della caccia di selezione il sito di appostamento dovrà essere raggiunto con arma scarica in custodia;
 - ✘ è consentito effettuare la tracciatura prima delle azioni di caccia collettiva con l'ausilio di specifico cane esclusivamente tenuto a guinzaglio;
 - ✘ l'azione di caccia in braccata può essere svolta solo qualora la tracciatura abbia dato esito favorevole certo (presenza di cinghiali riscontrata);
 - ✘ al termine del tempo utile per lo svolgimento dell'esercizio della caccia o dell'azione di caccia il fucile dovrà essere scaricato e riposto in custodia prima di abbandonare il sito;
 - ✘ in caso di ferimento dell'animale a cui si è sparato il selescacciatore e/o il Caposquadra è obbligato a contattare il personale abilitato al servizio di Recupero Ungulati Feriti per tentare il recupero, dandone preventiva comunicazione all'ATC e al personale di vigilanza dell'Amm.^{ne} Prov.^{le};
 - ✘ nell'ambito di eventuali azioni volte al recupero dell'animale ferito solo il personale abilitato al servizio di Recupero Ungulati Feriti può essere armato;
 - ✘ qualora l'azione di recupero dell'animale ferito abbia esito positivo, la spoglia dell'animale è di proprietà dell'autore del ferimento;

- ✘ per quanto non espresso ai punti precedenti, le modalità di svolgimento dell'esercizio della caccia dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 7/95 e ss. mm. e dalle regolamentazioni e disciplinari specifici.
- ◇ Nelle A.R. ricadenti nella Zona "A" e nella Zona "B" relative alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale nella forma della selezione, ai selescacciatori autorizzati specificamente per i territori di competenza (UG-cinghiale che ricadono entro i limiti dell'A.R.), secondo le modalità definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati.
- ◇ Nelle A.R. ricadenti nella Zona "A" e nella Zona "B" relative alla zonizzazione della gestione del Cinghiale è consentita la caccia al Cinghiale anche nella forma della braccata secondo le seguenti disposizioni:
 - ✘ la squadra è assegnataria del territorio della A.R. secondo i confini della UG-cinghiale assegnata per la Stagione Venatoria;
 - ✘ le battute si svolgono con le stesse modalità definite dagli specifici regolamenti e disciplinari approvati.;
 - ✘ la squadra è autorizzata all'effettuazione dell'azione di caccia esclusivamente previa comunicazione da parte del Caposquadra (o suo sostituto) da inoltrare via fax o via e-mail alla segreteria dell'ATC AN1 almeno 24 ore prima della giornata in cui si intende esercitare la caccia o, in eventuali situazioni che non consentano di rispettare la suddetta fattispecie, comunque previa comunicazione via SMS con messaggio da inoltrare al numero 3897827399;
 - ✘ è consentito effettuare la tracciatura con l'ausilio di specifico cane esclusivamente tenuto a guinzaglio;
 - ✘ la battuta può essere svolta solo qualora l'azione di tracciatura abbia dato esito favorevole certo (presenza di cinghiali riscontrata);
 - ✘ i cani impiegati per la caccia al cinghiale, espletate tutte le azioni previste dal disciplinare di riferimento, possono essere liberati esclusivamente dopo che le poste sono state adeguatamente posizionate e che è stato dato il segnale acustico di avvio battuta;
 - ✘ è fatto divieto a tutti i partecipanti dell'azione di caccia al cinghiale in braccata di utilizzare e detenere munizione spezzata.
- ◇ E' vietata l'introduzione di cani da caccia nell'A.R. ad eccezione dei seguenti casi:
 - ✘ azioni di caccia alla volpe secondo quanto definito dal precedente punto specifico;
 - ✘ ricerca delle tracce di cinghiale prima dell'effettuazione di eventuale braccata, comunque esclusivamente tenuto sempre a guinzaglio;
 - ✘ azioni di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fisso nel rispetto delle norme di riferimento;
 - ✘ azioni di caccia al cinghiale in forma collettiva;
 - ✘ ricerca di ungulati feriti secondo le regolamentazioni e le autorizzazioni specifiche in merito.
- ◇ Eventuali azioni di controllo diretto di fauna selvatica (art. 25 L.R. 7/95) saranno effettuate sotto il controllo e coordinamento della Polizia Provinciale, nel rispetto delle specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti.
- ◇ E' consentito il prelievo in deroga di Storno, Tortora dal Collare e Piccione qualora gli specifici Atti amministrativi emanati dalla Regione Marche lo prevedano e qualora il territorio sia ricompreso nei territori eventualmente indicati dagli Atti specifici emanati dagli Organi competenti quali zone in cui è autorizzato il prelievo in deroga delle suddette specie. L'esercizio del prelievo di Storno, Tortora dal Collare e Piccione entro le Aree di Rispetto è consentito secondo quanto vorrà essere definito da tutti gli eventuali provvedimenti normativi ed amministrativi che saranno adottati nel merito dagli Organi competenti.